SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 giugno 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Corte suprema di cassazione

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle imprese e del made in Italy

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 17 giugno 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Gavi a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.». registrato dalla Corte dei conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dell'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2012, n. 3703, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 53 del 3 marzo 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela del Gavi ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela del Gavi, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela del Gavi, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto Ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela del Gavi può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela del Gavi richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi»;

Considerato che il Consorzio tutela del Gavi ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota prot. n. 2240 del 7 maggio 2024 (prot. Masaf n. 212804 del 14 maggio 2024) dall'Organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Gavi a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 febbraio 2012, n. 3703, al Consorzio tutela del Gavi, con sede legale in Gavi (AL) - Vico Bassani - Corte Zerbo, n. 27 , a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 22 febbraio 2012, n. 3703, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 giugno 2024

Il direttore generale: IACOVONI

24A03246

DECRETO 17 giugno 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Morellino di Scansano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento

(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.», registrato dalla Corte dei conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dell'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2012, n. 3701, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Morellino di Scansano»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Morellino di Scansano»;

Considerato che il Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Morellino di Scansano». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota prot. n. 2413 del 15 maggio 2024 (prot. Masaf n. 223126 del 20 maggio 2024) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Morellino di Scansano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 febbraio 2012, n. 3701, al Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano, con sede legale in Scansano (GR), via XX Settembre, n. 36, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Morellino di Scansano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 22 febbraio 2012, n. 3701, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 giugno 2024

Il direttore generale: IACOVONI

24A03247

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 giugno 2024.

Emissione decreto operatività REPO giugno 2024, contenente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b-*bis*, del «Testo unico», ove si prevede la possibilità di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi e che al predetto portafoglio attivo si applicano le norme in materia di impignorabilità ed altre misure cautelari di cui all'art. 5, comma 6, del «Testo unico»;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 1416 del 10 gennaio 2022, (di seguito «decreto disponibilità») in cui si specifica che le operazioni di gestione della liquidità possono anche avere la forma tecnica di operazioni di pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati;

Visto l'art. 3, comma 1 e 2, del «decreto disponibilità», ove si stabilisce che le operazioni di gestione della liquidità sono eseguite, tra l'altro, sui mercati regolamentati ed i titoli di Stato movimentati per le predette operazioni sono depositati in un conto specifico presso la società cui è stato affidato il servizio di gestione accentrato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b-*bis*, secondo periodo, del «Testo unico», i titoli oggetto della presente emissione concorrono al limite massimo delle emissioni per l'anno in corso solamente al momento in cui gli stessi vengono immessi sul mercato e vi rimangono oltre il termine dell'anno;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio, 11 aprile, 11 luglio e 12 novembre 1018, nonché 12 marzo 2019, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,95% con godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio, 10 marzo, 11 maggio, 9 giugno, 9 luglio e 9 settembre 2015, 9 settembre 2016, 9 marzo 2017, 12 giugno e del 18 ottobre 2018, nonché 13 settembre 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime venti *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046;

Visti i propri decreti in data 6 febbraio, 13 maggio, 11 settembre, 10 ottobre e 12 novembre 2019, 13 giugno 2022, 13 luglio 2023, nonché 13 giugno 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85% con godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° settembre 2049;

Ritenuto opportuno disporre l'emissione delle sottoindicate *tranche* dei seguenti buoni del Tesoro poliennali da destinare al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-*bis* del «Testo unico»;

Ritenuto opportuno disporre l'annullamento delle *tranche* dei seguenti buoni del Tesoro poliennali destinate al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-*bis* del «Testo unico»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», per il 20 giugno 2024 è disposta l'emissione della seguente *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali, per un ammontare di 1.000 milioni di euro:

a) decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,95% con godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», per l'8 agosto 2024 è disposta l'emissione delle seguenti *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali, ciascuna delle quali per un ammontare di 1.000 milioni di euro:

b) ventunesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046;

c) sedicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85% con godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° settembre 2049;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del decreto del 18 novembre 2022, n. 92379, come rettificato dal decreto n. 92987 del 21 novembre 2022 per il 20 giugno 2024 è disposto l'annullamento della tranche destinata al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-*bis* del «Testo unico» dei BTP 1,75% con godimento 1° aprile 2019 e scadenza 1° luglio 2024, mentre per l'8 agosto 2024 è disposto l'annullamento delle *tranche* destinate al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-*bis* del «Testo unico» dei BTP 0,00% con godimento 15 luglio 2021 e scadenza 15 agosto 2024 e dei BTP 3,75% con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024, per un ammontare di 1.000 milioni di euro ciascuno.

L'emissione delle predette *tranche*, per un importo pari a 3.000 milioni di euro, è destinata all'aggiornamento del portafoglio attivo dello Stato che, pertanto, considerato l'annullamento dei predetti titoli, alla data del 20 giugno 2024 e alla data dell'8 agosto 2024 presenterà un importo complessivo pari a 52.000 milioni di euro, detenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) in un apposito conto segregato.

Art. 2.

Ai fini della predetta destinazione alla formazione del portafoglio attivo dello Stato tenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) in apposito conto segregato, la Banca d'Italia trasmetterà alla Monte

Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) l'elenco dei Titoli di Stato emessi. La Banca d'Italia curerà gli adempimenti occorrenti per le operazioni in questione.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 fanno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi, salvo eventuale annullamento anticipato.

Gli interessi attivi relativi all'anno finanziario 2024 maturati da tali titoli, sia che gli stessi si trovino nel portafoglio attivo dello Stato sia che siano temporaneamente sul mercato, vengono versati a capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno stesso, e a quelli corrispondenti, per gli anni successivi, con valuta pari al giorno di regolamento degli interessi, salvo eventuale annullamento anticipato. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato emette apposita quietanza di entrata.

Prima della scadenza dei titoli, l'ammontare di cui all'art. 1 sarà oggetto di annullamento disposto con decreto del direttore generale del Tesoro.

L'emissione e l'annullamento dei predetti titoli di Stato saranno avvalorate da apposite scritturazioni nei conti accentrati presso Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A03285

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 18 aprile 2024.

Approvazione degli interventi attuativi del Programma di sviluppo per la promozione del turismo lento di cui all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 e relative modalità attuative. (Ordinanza n. 176).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e il comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici», e, in particolare l'art. 9-*duodetricies*, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016» e 9-*undetricies*, il quale promuove un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese;

Considerato che il comma 1 del citato art. 9-duodetricies prevede un programma di sviluppo che può avere ad oggetto: *a)* interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; *b)* attività e programmi di promozione turistica e culturale; *c)* attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; *d)* interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali; *e)* interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese; *f)* interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese;

Considerato altresì che la disposizione suddetta è volta a promuovere lo sviluppo del territorio nel senso più ampio, con riguardo a tutte le attività economiche e produttive suscettibili di favorire la ripresa economica dei territori interessati, nonché i programmi di ricerca volti a realizzare studi di settore e attività di *benchmarking* aventi ad oggetto i medesimi territori e azioni di valorizzazione e promozione dei luoghi attraversati;

Preso atto che la Cabina di regia del 29 agosto 2022, tra le altre attività meritevoli di essere incentivate ai sensi delle norme soprarichiamate, ha ritenuto strategica la promozione del turismo lento, in tutte le sue articolazioni, individuando i «cammini» che interessano anche le aree colpite dal sisma 2016 come elementi di particolare attrattività e sviluppo, all'interno di una più ampia pianificazione di interventi di sostegno alle diverse attività produttive dei territori interessati;

Preso atto che in data 29 agosto 2022, la Cabina di regia ha conseguentemente approvato il programma di sviluppo trasmesso alla Struttura commissariale con nota del Presidente della Cabina di regia, con nota DCI-0002073-P-09/09/2022;

Preso atto che il citato programma di sviluppo prevede, quali tipologie di intervento, opere infrastrutturali, opere manutentive e interventi di sviluppo socio-economico, da intendersi nel senso più ampio di cui alla normativa sopra richiamata;

Considerato che il citato programma di sviluppo prevede che gli interventi siano attuati attraverso bandi dalle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e a tal fine sono beneficiarie delle risorse assegnate con il programma di sviluppo;

Ritenuto, a fini acceleratori, che le regioni interessate possano avvalersi anche delle graduatorie formatesi a seguito di bandi afferenti altre misure di sostegno, purché relativi alla selezione di interventi di sviluppo e sostegno economico al territorio e contemplati nel comma 1 del citato art. 9-*duodetricies*, al fine di valorizzare le risorse territoriali, produttive e professionali con effetti positivi stabili sui cittadini e sulle imprese e con incremento occupazionale;

Considerato che la citata Cabina di regia ha evidenziato che al fine di raggiungere la massima efficacia occorre che le risorse di cui all'art. 9-*duodetricies* del decreto-legge n. 123 del 2019, siano complementari a quelle relative al piano complementare PNRR per i medesimi territori e non si sovrappongano ad esse;

Ritenuto che la ripartizione delle risorse tra le regioni possa avvenire sulla base degli stessi criteri utilizzati nell'ambito del cratere 2016, come stabilito nella cabina di coordinamento dell'8 settembre 2022 per la ripartizione delle spese di funzionamento e delle risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, non inquadrabili come ricostruzione in senso proprio, secondo le seguenti percentuali: Abruzzo 12%, Lazio 12%, Marche 64% e Umbria 12% e come già indicato nel comma 3, art. 9, dell'ordinanza n. 128;

Vista l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, di «Approvazione del programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-*duodetricies* del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata»;

Preso atto che il programma di sviluppo disciplina le modalità di individuazione e di attuazione degli interventi, nonché le modalità di trasferimento delle risorse da parte del Commissario straordinario ai soggetti attuatori;

Considerato che a tale attuazione sono attualmente destinate risorse a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, nel limite di 47.000.000 di euro, così come determinate dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 148 del 26 luglio 2023, recante «Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante "Approvazione del programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-*duodetricies* del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata"», in ragione della riserva di una somma pari a 3.000.000,00 di euro ivi stabilita e conseguentemente accantonata;

Considerate le note concernenti gli interventi e le azioni allo scopo individuati dalle regioni interessate, acquisite alla Struttura commissariale con le seguenti note:

Regione Abruzzo, nota prot. n. CGRTS-0015142-A-17/04/2024;

Regione Lazio, nota prot. n. CGRTS-0014860-A-16/04/2024;

Regione Marche, nota prot. n. CGRTS-0014712-A-15/04/2024;

Regione Umbria, nota prot. n. CGRTS-0015037-A-17/04/2024;

Ritenuto, pertanto, al fine di dare concreta attuazione al citato programma di sviluppo, di approvare gli elenchi degli interventi e delle azioni proposti con le note delle regioni di cui sopra, che si allegano alla presente ordinanza allegati *sub* 1), *sub* 2), *sub* 3) e *sub* 4);

Ritenuto di prevedere ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 128 del 2022, e ferma restando la disciplina contenuta nel programma, ulteriori modalità di semplificazione e accelerazione della realizzazione degli interventi;

Considerato che l'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 128 del 2022, indica le regioni quali soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 3 della medesima ordinanza, con facoltà di delega agli enti locali e ad altri soggetti pubblici;

Ritenuto di consentire, ai sensi del medesimo art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 128 del 2022, che le regioni possano delegare gli enti locali e altri soggetti pubblici anche a mezzo di decreto del Presidente della Regione, in qualità di Vice Commissario straordinario;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto, pertanto, di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, i contenuti dispositivi di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per gli interventi infrastrutturali allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dal decreto legislativo n. 36 del 2023, adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Visti l'art. 119 del regolamento UE 1303 del 17 dicembre 2013 e l'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernenti il supporto tecnico-operativo per l'attuazione di programmi e di interventi;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediato avvio dei lavori di realizzazione degli interventi meglio individuati nelle premesse al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 17 aprile 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione e approvazione degli interventi in attuazione del programma di sviluppo di cui all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022

1. In attuazione del programma di sviluppo approvato con ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, di «Approvazione del programma stralcio degli edifici di culto per

l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-*duodetricies* del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata», sono approvate le opere infrastrutturali e manutentive, nonché le azioni destinate al più ampio sviluppo socio-economico dei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati *sub* 1), *sub* 2), *sub* 3) e *sub* 4) alla presente ordinanza.

2. Gli importi stimati negli allegati di cui al comma 1 potranno essere rimodulati a seguito di approfondimenti progettuali o qualora l'attuazione dei relativi interventi o azioni determini eventuali economie, ad invarianza complessiva dei finanziamenti spettanti a ciascuna regione interessata e previo assenso del Commissario straordinario espresso mediante decreto.

3. Le regioni potranno delegare gli enti locali e altri soggetti pubblici all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, anche a mezzo decreto del Presidente della Regione, in qualità di Vice Commissario straordinario.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente ordinanza, le regioni o gli enti delegati faranno pervenire i CUP per gli interventi che lo richiedano.

Art. 2.

Rete dei cammini e itinerari turistici regionali

1. Al fine di implementare l'offerta culturale e turistica regionale e di garantire la fruibilità e la valorizzazione dei cammini e degli itinerari indicati negli allegati *sub* 1), *sub* 2), *sub* 3) e *sub* 4) alla presente ordinanza, i relativi percorsi, così come indicati dalle planimetrie ivi contenute, sono dichiarati di interesse pubblico. Qualora i cammini richiedano necessariamente l'attraversamento di aree private e sia necessaria apposita servitù di passaggio per raggiungere degli attrattori o per assicurare la continuità e la connessione della rete e la sua sicurezza, potrà essere costituita servitù volontaria o coattiva ai sensi degli articoli 1032 e successivi del codice civile.

2. Al fine di consentire la definizione di soluzioni di collegamento per la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini e gli itinerari di cui sopra, nonché con gli ulteriori percorsi individuabili nelle regioni interessate, è istituito un apposito tavolo di lavoro composto da un rappresentante per ciascuna regione coinvolta, da un rappresentante per ogni Parco nazionale il cui territorio sia, anche in parte, compreso nell'area del cratere 2016 e due referenti per la Struttura commissariale.

Art. 3.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

4. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

5. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio

di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, per le procedure di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

7. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.

9. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

10. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, i contenuti prescrittivi l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

11. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma.

12. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

13. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici nelle singole frazioni attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

14. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui all'art. 1 che lo richiedano si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.

15. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni, servitù o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

16. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

17. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 18 aprile 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2024
Uffcio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1384

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

24A03238

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lyrica».

Estratto determina IP n. 303 del 4 giugno 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale LYRICA 75 mg - 56 capsule rigide autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/04/279/012, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione:

«Lyrica» «75 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (PVC/ALU) - A.I.C. n. 051130019 (in base 10) 1JSCP3(in base 32);

Forma farmaceutica: capsula rigida

Composizione: ogni capsula rigida contiene

Principio attivo: 75 mg di pregabalin

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, diossido di titanio (E171), sodio laurilsolfato, silice anidra colloidale, inchiostro nero (contiene shellac, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico, potassio idrossido) ed acqua depurata.

Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione:

«Lyrica» «75 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (PVC/ALU) - A.I.C. n. 051130019;

classe di rimborsabilità: Cnn

Classificazione al fini della fornitura

Confezione:

«Lyrica» «75 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (PVC/ALU) - A.I.C. n. 051130019;

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03248

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fastum».

Estratto determina IP n. 322 del 7 giugno 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FASTUM 25 mg/g gel tubo con 60 g de gel dalla Spagna con numero di autorizzazione 56387. C.N. 916767 – 7 , intestato alla società Laboratorios Menarini S.A. Alfonso XII, 587 - Badalona (Barcellona) - 08918 - Spagna e prodotto da Laboratorios Menarini S.A. Alfonso XII, 587 - Badalona (Barcellona) - 08918 - Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione:

«Fastum» «25 mg/g gel» tubo da 60 g in al – A.I.C. n. 038952026 (in base 10) 154R2U(in base 32);

Forma farmaceutica: gel

composizione: 100 g di gel contengono

principio attivo: ketoprofene 2,50 g.

eccipienti: carbomero, etanolo 96% , essenza di lavanda (contenente alcol benzilico, amile cinnamale, citrale, eugenolo, idrossicitronellale, cumarina, geraniolo, farnesolo, linalolo, benzile benzoato, citronellolo e d-limonene), trometamolo, metile paraidrossibenzoato (E-218), propile paraidrossibenzoato (E-216), acqua depurata.

Modificare, al paragrafo 2 del foglio illustrativo, le avvertenze relative agli eccipienti ad effetto noto come di seguito riportato e riportare il relativo riferimento sul confezionamento secondario:

«Fastum» contiene essenza di lavanda, etanolo, metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato

«Fastum» contiene essenza di lavanda a sua volta contenente gli allergeni alcol benzilico, amile cinnamale, citrale, eugenolo, idrossicitronellale, cumarina, geraniolo, farnesolo, linalolo, benzil benzoato, citronellolo e d-limonene. Tali allergeni possono causare reazioni allergiche.

Questo medicinale contiene 400 mg di etanolo in ogni grammo di gel. L'etanolo può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Questo medicinale contiene metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Modificare la descrizione del medicinale riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

Descrizione dell'aspetto di «Fastum» e contenuto della confezione

«Fastum» è per uso cutaneo e si presenta in forma di gel trasparente.

tubo in alluminio con tappo a vite: tubo contenente 60 g di «Fastum» 25 mg/g gel.

tubo con *dispenser*: tubo contenente 50 g di «Fastum» 25 mg/g gel.

tubo in alluminio con tappo a vite: tubo contenente 100 g di «Fastum» 25 mg/g gel.

Officine di confezionamento secondario

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI)

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda – LO

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Fastum» «25 mg/g gel» tubo da 60 g in AL - A.I.C. n. 038952026;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

«Fastum» «25 mg/g gel» tubo da 60 g in AL - A.I.C. n. 038952026
RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03249

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud».

Estratto determina IP n. 323 del 7 giugno 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIRDALUD 2 mg compresse 30 compresse dalla Grecia con numero di autorizzazione 42258/25-09-2008, intestato alla società Novartis (Hellas) A.E.B.E. 12O km ETHN.ODOU NO1, 144 51, Metamorfosi Attikis, Grecia e prodotto da Novartis (Hellas) A.E.B.E. 12O Km. ETHN. ODOU NO1, 144 51, Metamorfosi Attikis, Grecia, Novartis Farmaceutica S.A. Gran via De Les Corts, Catalanes 764 - 08013 Barcellona, Spagna, Novartis Pharma GMBH Roonstraße 25 Und Obere Turnstraße 8-10 - 90429 Nürnberg, Germania; con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi sanitari integrati s.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione:

«Sirdalud» «2 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL – A.I.C.: 038484034 (in base 10) 14QG22(in base 32);

Forma farmaceutica: compressa

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: tizanidina cloridrato 2,29 mg pari a 2,00 mg di tizanidina base

eccipienti: silice colloidale anidra, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio anidro.

Riportare al paragrafo 5 «Come conservare "Sirdalud"» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario le seguenti condizioni di conservazione:

Non conservare a temperatura superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale.

Officine di confezionamento secondario

Falorni S.r.l. via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Prespack SP. Z O.O., UL. Sadowa 38. 60-185, Skorzewo, Polonia

Medezin SP. Z O.O. UL. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Sirdalud» «2 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038484034;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

«Sirdalud» «2 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038484034;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03250

Revoca, su rinuncia dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ananase».

Con determina aRM - 115/2024 - 2806 del 13 giugno 2024 è stata revocata, su rinuncia della Medifarm S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: ANANASE.

Confezione: 044452011.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite.

Paese di provenienza: Portogallo.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03251

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobramicina Altan».

Con la determina n. aRM - 117/2024 - 4442 del 13 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Altan Pharma Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TOBRAMICINA ALTAN.

Confezione: 045387014.

Descrizione: «300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 56 fiale da 5 ml in PE.

Confezione: 045387026.

Descrizione: «300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 112 fiale da 5 ml in PE.

Confezione: 045387038.

Descrizione: «300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 168 fiale da 5 ml in PE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03252

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina IP n. 194 del 22 aprile 2024 concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cialis».

Nell'estratto della determina indicata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 91 del 18 aprile 2024, al primo rigo centrato corsivo, dove è scritto: «Estratto determina IP n. 194 del 22 aprile 2024», leggasi: «Estratto determina IP n. 194 del 22 marzo 2024».

24A03253

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 giugno 2024, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 19 ter "Leggi speciali in materia di animali" delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall'art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente alle seguenti parole: "di allevamento" e "nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Sig. Fuggetta Gianfranco in Via Vittorio Spinazzola, n. 41 - Roma (RM) mail: rispettopertuttiglianimali@gmail.com

24A03349

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 giugno 2024, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 19 ter "Leggi speciali in materia di animali" delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall'art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente alle seguenti parole: "di caccia" e "nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Fuggetta Gianfranco in via Vittorio Spinazzola n. 41 - Roma (RM) e-mail: rispettopertuttiglianimali@gmail.com

24A03350

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 giugno 2024, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete Voi abrogare l'art. 842 del codice civile, approvato con R.D. del 16 marzo 1942 n. 262, limitatamente a: Rubrica "Caccia e";

primo comma "Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno" e secondo comma "Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Sig. Fuggetta Gianfranco in Via Vittorio Spinazzola, n. 41 - Roma (RM) e-mail rispettopertuttiglianimali@gmail.com

24A03351

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 giugno 2024, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 19 ter "Leggi speciali in materia di animali" delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall'art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente alle seguenti parole: "di attività circense", "di giardini zoologici", "alle manifestazioni storiche e culturali" e "nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Fuggetta Gianfranco in via Vittorio Spinazzola, n. 41 - Roma (RM) e-mail rispettopertuttiglianimali@gmail.com

24A03352

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 giugno 2024, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 19 ter "Leggi speciali in materia di animali" delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall'art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente alle seguenti parole: "di sperimentazione scientifica sugli stessi" e "nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Fuggetta Gianfranco in via Vittorio Spinazzola n. 41 - Roma (RM) e-mail rispettopertuttiglianimali@gmail.com.

24A03353

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2023 e 2024 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e Mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2022	*Media*	*112,6*		
2023	Maggio	118,6	7,2	14,5
	Giugno	118,6	6,0	14,3
	Luglio	118,7	5,7	13,9
	Agosto	119,1	5,2	13,8
	Settembre	119,3	5,1	14,2
	Ottobre	119,2	1,7	13,4
	Novembre	118,7	0,7	12,3
	Dicembre	118,9	0,6	12,0
2023	*Media*	*118,7*		
2024	Gennaio	119,3	0,8	10,8
	Febbraio	119,3	0,7	9,7
	Marzo	119,4	1,2	8,6
	Aprile	119,3	0,8	8,8
	Maggio	119,5	0,8	8,0

24A03288

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 2024, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Randazzo e nomina della commissione straordinaria.

Nella relazione del prefetto di Catania, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 2024, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Randazzo e nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2024, si intende rimosso, integralmente, il 4° capoverso e parte del 5° capoverso riportati alla pagina 54 della proposta di scioglimento del consiglio comunale di Randazzo, formulata dal prefetto di Catania, dalle parole «Il consigliere» alle parole «revisori dell'Ente», riprendendo il capoverso successivo con «"[…omissis…]" ha legami fortissimi».

24A03298

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale n. 861 datato 7 giugno 2024 è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri al Col. U.S. Army Military Police William Rufus Daniel II, nato il 7 luglio 1972 a Bethesda - Maryland - (Stati Uniti d'America), con la seguente motivazione:2

«Vice Direttore del Centro di Eccellenza per le "Stability Police Units", con elevata capacità, lungimiranza e infaticabile impegno, concorreva a tutte le attività formative, di studio e ricerca del Centro, nonché alle relazioni internazionali, imprimendo ulteriore impulso ai consolidati rapporti di cooperazione tra l'Arma dei carabinieri e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America nelle attività addestrative a supporto delle operazioni di stabilizzazione nelle aree di crisi. Interpretando mirabilmente il proprio incarico, contribuiva, con professionalità e competenza, all'affermazione della Polizia di Stabilità, rafforzando la collaborazione bilaterale finalizzata a elevare l'efficacia delle operazioni di pace dell'ONU. La sua intelligente iniziativa e l'infaticabile impegno favorivano lo sviluppo e il progresso dell'Arma dei carabinieri, esaltandone il prestigio a livello internazionale». Territorio nazionale ed estero, ottobre 2022 - aprile 2024.

Con decreto ministeriale n. 862 datato 7 giugno 2024 è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri al Col. U.S. Air Force Michael J. Dziedzic, nato il 4 maggio 1949 a Colfax - Washington - (Stati Uniti d'America), con la seguente motivazione:

«Accademico di altissimo profilo con elevata capacità e acuta lungimiranza concorreva all'elaborazione del concetto di "Stability Policing", contribuendo alla fondazione del Centro di Eccellenza e all'affermazione dell'Arma quale modello di riferimento a livello internazionale per le Forze di polizia a ordinamento militare impiegate in operazioni di pace. Con infaticabile impegno sosteneva le attività del Centro sin dalla sua costituzione, organizzando eventi di altissimo livello e favorendo i rapporti di cooperazione tra l'Arma dei carabinieri e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America. La sua intelligente iniziativa, che profonde ancora oggi nella veste di membro del comitato tecnico-scientifico per le pubblicazioni del Centro, consentiva lo sviluppo e il progresso dell'Arma dei carabinieri, esaltandone il prestigio a livello internazionale». Territorio nazionale ed estero, marzo 2005 - aprile 2024.

24A03275

Concessione della croce d'oro al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1405 datato 29 maggio 2024 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito al 13° Reggimento HUMINT, con la seguente motivazione:

«Glorioso erede della disciolta 3ª Brigata Missili "Aquileia", il 13° Reggimento HUMINT, con silente sacrificio e rara perizia, ha affrontato impervie e insidiose sfide in Patria e all'estero, in tutte le missioni militari in cui l'Italia è stata chiamata a intervenire, per soddisfare le imprescindibili esigenze informative a tutela della sicurezza dei contingenti, operando spesso in contesti instabili e imprevedibili. L'incrollabile dedizione al dovere, unitamente al generoso impegno, sono la testimonianza dell'ammirevole tenacia e delle straordinarie capacità delle donne e degli uomini dell'Unità, che ha guadagnato sul campo l'unanime plauso degli Alleati e della comunità internazionale, accrescendo in tal modo il lustro delle Forze Armate italiane e della Nazione». Territorio nazionale ed estero, 2005 - 2024.

24A03276

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Adozione del decreto 3 giugno 2024, concernente le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti.

Sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), sezione Normativa e Pubblicità legale, è stato pubblicato il decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, in data 3 giugno 2024.

Il provvedimento, in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, sostituisce il precedente decreto del 29 marzo 2022 e definisce le nuove modalità per la redazione telematica del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti. Le medesime modalità sono utilizzate dalle aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti per redigere il rapporto su base volontaria.

24A03286

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 14 giugno 2024 - Apertura dello sportello della misura «Contratti di sviluppo» Net Zero e Rinnovabili e batterie.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 giugno 2024 sono stati definiti i termini e le modalità di accesso ai fondi disponibili nell'ambito della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 - Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, del PNRR finanziato dall'UE - NextGenerationEU e, in particolare, del sottoinvestimento 1 volto a incentivare gli investimenti privati e a migliorare l'accesso ai finanziamenti nei settori dell'efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l'autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo, nella parte in cui è sostenuto il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica.

Il decreto disciplina, altresì, le modalità di utilizzo delle risorse non già impiegate per il sostegno di investimenti coerenti con le finalità della Misura M2C2 - Investimento 5.1 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie» del medesimo PNRR.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 27 giugno 2024.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 14 giugno 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A03287

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma dell'autorizzazione della società CEC - Consorzio europeo certificazione S.c.a.r.l., in Legnano, per le attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, di concerto con il Capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto prot. n. 191 del 18 giugno 2024, la società CEC - Consorzio europeo certificazione S.c.a.r.l., con sede in via Pisacane n. 46 - 20025 Legnano (MI), (N.B. 1131), sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata confermata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione (prot. n. 95 del 25 marzo 2024) della società CEC - Consorzio europeo certificazione S.c.a.r.l., quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

24A03289

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Sostituzione dell'allegato 1 all'ordinanza n. 83 PNC del 22 dicembre 2023 e degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 86 PNC del 29 dicembre 2023.

Con ordinanza n. 91 PNC del 18 aprile 2024, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 27 maggio 2024 al numero 1529, avente ad oggetto «Sostituzione dell'allegato 1 all'ordinanza n. 83 PNC del 22 dicembre 2023 e degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 86 PNC del 29 dicembre 2023. Rettifica dell'ordinanza n. 72 PNC del 28 novembre 2023. Riallocazione delle economie inerenti il Comune de L'Aquila risultanti dall'ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024. Revoca della sub-misura B3.1, recante «Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali» di cui all'allegato 3 dell'ordinanza n. 14 PNC del 30 dicembre 2021 e dell'ordinanza 26 PNC del 30 giugno 2022 recante «Approvazione bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" sub-misura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", misura B3.1 "Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali"; del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza», sono sostituiti l'allegato 1 all'ordinanza n. 83 PNC del 22 dicembre 2023 e gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 86 PNC del 29 dicembre 2023. Sono altresì revocate la sub misura B3.1 e la relativa ordinanza n. 26 PNC del 30 giugno 2022 recante «Approvazione bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" sub-misura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e 8 ciclo delle macerie", misura B3.1 "Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali"».

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A03277

Modifiche degli allegati A e B dell'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 e degli allegati A e B dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023.

Con ordinanza commissariale n. 175 del 18 aprile 2024, registrata da parte dell'ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 8 maggio 2024 al numero 1385, recante: «Modifiche degli allegati A e B dell'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 e degli allegati A e B dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023», sono disposte le modifiche di cui al dispositivo dell'ordinanza, come indicato in oggetto.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

24A03278

Modifiche all'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020

Con ordinanza commissariale n. 177 del 18 aprile 2024, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 9 maggio 2024 al numero 1394, avente ad oggetto «Incremento prezzi intervento *ex*-distretto militare di Ascoli Piceno. Modifiche all'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020», è modificato l'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

24A03279

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-148) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C